



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05-06-2017 (punto N 9)

Delibera N 590 del 05-06-2017

Proponente

FEDERICA FRATONI
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Marco MASI

Estensore ALESSANDRA PEI

Oggetto

Nuova perimetrazione delle aree di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile denominati San Biagio 4, San Biagio 5, San Biagio 6, San Biagio 7, Bargagna 1, Bargagna 2 e il pozzo Via di Padule, in loc. Cisanello nel comune di Pisa ai sensi del DLGS 152/2006. art. 94

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

MARCO REMASCHI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A
B	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato B

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” parte terza, Sezioni II e III con particolare riferimento agli articoli 94 (disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano), 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 147 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato), 154 (tariffa del servizio idrico), 163 (gestione delle aree di salvaguardia);

Considerato che il sopracitato art. 94 stabilisce che, come misura di specifica tutela, le Regioni, su proposta delle Autorità di Ambito Ottimale, individuano le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, distinte in zone di tutela assoluta e di rispetto;

Considerato che per le zone di rispetto vigono le limitazioni ed i vincoli specificatamente indicati dall'articolo citato.

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n.69 “Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006,30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007” che ai fini della gestione del servizio idrico istituisce l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.

Visti in particolare l'articolo 13 ai sensi del quale il territorio della Toscana è ripartito in sei conferenze territoriali e l'Art. 28 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto.

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome il 12 dicembre 2002 “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152” .

Considerato che tale accordo:

- Ribadisce che le zone di tutela assoluta sono rappresentate dall'area circolare avente al centro la captazione ed un raggio di 10 metri
- definisce criteri tecnici oggettivi per la perimetrazione delle aree di rispetto, basati su indagini geologiche ed idrogeologiche, in alternativa al criterio geometrico secondo cui l'area di rispetto corrisponde ad una porzione di territorio a forma circolare di raggio pari a 200 metri con al centro l'opera di captazione.

Visto il piano di tutela delle acque redatto ai sensi del D.Lgs 152/1999 e approvato con deliberazione del Consiglio Regionale N°6 del 25 gennaio 2005 .

Vista la D.G.R.T. n. 937 del 29/10/2012 che individua e caratterizza i corpi idrici della Toscana, integrando il quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque e conseguentemente il quadro conoscitivo del piano di gestione del distretto dell'Appennino Settentrionale.

Visto il secondo Piano di Gestione delle acque del Distretto dell'Appennino Settentrionale, approvato decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 ottobre 2016.

Considerato che le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, in quanto aree a specifica tutela, sono previste tra i contenuti del piano di tutela redatto sia ai sensi dell'allegato 4 dell'ex D.lgs 152/99 che ai sensi dell'allegato 4 (parte B) alla parte terza del D.Lgs 152/2006, in termini di loro rappresentazione cartografica e di misure adottate di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento.

Considerato che quanto sopra viene riconfermato all'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2011, n.69;

Preso atto che sul "corpo idrico sotterraneo del valdarno inferiore e piana costiera pisana – zona Pisa – falda profonda", in loc. Cisanello, Comune di Pisa, sono attualmente presenti i pozzi per consumo umano che alimentano l'acquedotto di San Biagio e denominati "San Biagio 2", "San Biagio 3" e "San Biagio 4", mentre poco più ad Ovest, in corrispondenza di Via Italo Bargagna sono presenti i pozzi denominati "Bargagna 1" e "Bargagna 2" e il pozzo "Via di Padule"

Considerato che a seguito dell'espansione del polo ospedaliero di Cisanello con la costruzione di nuovi padiglioni e delle strutture di servizio connesse (in particolare strade e parcheggi) i pozzi denominati San Biagio 2, 3 e 4 devono essere dismessi e sostituiti da tre nuovi pozzi, denominati San Biagio 5, 6 e 7, di cui l'ultimo in fase di completamento, ubicati Nei pressi del settore più meridionale dell'area ospedaliera in posizione più compatibile con la nuova situazione urbanistica;

Considerato che sia i pozzi esistenti che quelli futuri captano e capteranno acqua a circa 90 metri di profondità nell'acquifero confinato situato a partire da 70 metri di profondità dal piano campagna e costituito da potenti livelli di sabbie medie e fini sede dell'importante falda acquifera sfruttata dai pozzi acquedottistici.

Considerato che i suddetti pozzi ricadono nel territorio di competenza di AIT.

Considerato che in data 27 aprile 2016 è pervenuta al settore "Genio civile Valdarno Centrale e tutela dell'acqua" della Regione Toscana, con lettera ns protocollo 162606/P.90, da parte dell'Autorità Idrica Toscana, una proposta di individuazione dell'area di rispetto ex art 94 del Dlgs 152/2006 dei pozzi ad uso acquedottistico del campo pozzi San Biagio, in loc. Cisanello nel Comune di Pisa, sulla base di criteri tecnici diversi da quello geometrico.

Esaminata la proposta sopra citata che consiste nell'individuazione delle nuove zone di rispetto dei pozzi San Biagio 4, San Biagio 5, San Biagio 6, San Biagio 7, Bargagna 1, Bargagna 2 e il pozzo Via di Padule rappresentata per ciascuno da un'area coincidente con la zona di tutela assoluta;

Considerato che la riduzione del perimetro delle zone di rispetto è resa possibile solo se viene garantita al contempo la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica captata a scopo idropotabile;

Verificato che la scelta proposta da AIT è motivata da un'ampia documentazione prodotta dal gestore del SII Acque s.p.a. e allegata alla proposta di individuazione;

Esaminata tale documentazione tecnica nonché l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa da AIT al settore "Genio civile Valdarno Centrale e tutela dell'acqua" della Regione Toscana, in data 10 marzo 2017 con nota ns. prot. 131151/P80.90;

Verificato che lo studio geologico, idrogeologico, idrologico in cui consiste tale documentazione è basato su una esaustiva raccolta di informazioni e dati esistenti e su una vasta campagna di indagini conoscitive originali mirate alla definizione dell'assetto idrogeologico locale soddisfacendo quindi i

criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia espressi nell'Accordo Stato-Regioni del 12 dicembre 2002;

Verificato che l'individuazione dell'area di rispetto dei pozzi San Biagio 4, San Biagio 5, San Biagio 6, San Biagio 7, Bargagna 1, Bargagna 2 e il pozzo Via di Padule, come proposta da AIT, sulla base di un criterio idrogeologico alternativo a quello geometrico, previsto dall'allegato 2, Titolo I, punto 3, lettera c) dell'Accordo Stato-Regioni del 12 dicembre 2002, risponde alle esigenze di tutela delle acque prelevate attraverso i pozzi stessi ed utilizzate a scopo idropotabile dal momento che gli acquiferi captati risultano naturalmente protetti da orizzonti di sottosuolo praticamente impermeabili, per un congruo intorno delle opere di captazione;

Ritenuto quindi necessario integrare il quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque con la perimetrazione di cui all'allegato A alla presente deliberazione, come proposta da AIT e con la relazione tecnica di cui all'allegato B che definisce i criteri di perimetrazione e descrive le attività di indagine a supporto della proposta;

Considerato che ai sensi del punto 5 della deliberazione del Consiglio Regionale N°6 del 25 gennaio 2005 di approvazione del piano di tutela nonché dell'art. 11 delle norme di piano, è di competenza della Giunta Regionale la modifica del quadro conoscitivo del piano di tutela stesso;

Considerato che anche gli strumenti urbanistici di competenza comunale e provinciale dovranno essere aggiornati recependo le modifiche del quadro conoscitivo relative alla tutela delle acque.

Ritenuto necessario che al termine del procedimento sia effettuata notifica della variazione dell'area di rispetto ai proprietari dei terreni che si trovano entro tale area.

VISTO il parere del CD espresso nella seduta del 25.5.2017;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Di individuare la nuova perimetrazione delle aree di rispetto dei pozzi ad uso potabile denominati San Biagio 4, San Biagio 5, San Biagio 6, San Biagio 7, Bargagna 1, Bargagna 2 e pozzo Via di Padule, di cui all'allegato A, parte integrante della presente delibera, come proposto dall'autorità Idrica Toscana, sulla base dei criteri definiti nell'allegato B, parte integrante della presente deliberazione.
2. Di integrare conseguentemente il quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque sulla base di quanto previsto dal punto 5 del deliberato della Deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 25 gennaio 2005, di approvazione del PTA vigente.
3. Di dare mandato al Settore "Genio civile valdarno centrale e tutela dell'acqua" della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile, di trasmettere il presente atto, comprensivo degli allegati su supporto informatico, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006, per la parte di rispettivo interesse, ad AIT e al Comune di Pisa per gli adempimenti di competenza, tra cui anche, come indicato in premessa, la notifica della variazione dell'area di rispetto ai proprietari dei terreni che si trovano entro tale area, nonché per opportuna conoscenza

all'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale e agli uffici territorialmente competenti di A.S.L. e A.R.P.A.T.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Davide Barretta

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Marco Masi

IL DIRETTORE
Giovanni Massini